



Comune di Caiazzo

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI CAIAZZO

(Provincia di Caserta)

REPERTORIO n.5/2023

OGGETTO: Appalto Integrato di Progettazione Esecutiva ed esecuzione dei lavori per "Intervento Foro Boario e Tre Valloni

via Largo Foro Boario mitigazione del rischio idrogeologico

del territorio comunale Foro Boario e Tre Valloni" - CUP:

B77H22001010001 - CIG (Lavori):95486367B2

CIG (Progettazione): 9548722EA8

L'anno duemilaventitre il giorno uno del mese di agosto alle

ore 9.30, presso la sede del Comune di Caiazzo, in Piazzetta

Martiri Caiatini n.1, avanti a me, dott.ssa Annamaria Merola,

Segretario Generale del Comune di Caiazzo, autorizzato ai

sensi dell'art.97 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000

n. 267, a ricevere il presente atto in forma pubblica amministrativa,

si sono costituiti i signori:

- **geom. Carmelina Russo**, nata a omissis omissis, la

quale interviene nel presente atto nella qualità di Responsabile

del Settore 3 - Tecnico e Politiche del Territorio e

che dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo

del Comune di Caiazzo, che qui rappresenta, avente il

seguente numero di C. F. 82000330611;

- **sig. Emilio Carano**, nato a omissis il

omissis in qualità di legale rappresentante della ditta

REGISTRATO
Agenzia Entrate
di CASERTA
il 02/08/2023
al n. 24491
Serie 1T
€. 245,00

Building & Design 2008 srl, con sede legale in omissis

omissis alla omissis , C.F. e P.IVA n.omissis

domiciliato per la carica presso la sede sociale.

I nominati costituiti, della cui identità io segretario ro-

gante sono personalmente certo, rinunziano espressamente,

spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei

testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge

notarile.

Le parti

PREMETTONO CHE

- con Delibera di Giunta Comunale n. 171 del 07/12/2022,

veniva approvato il Progetto definitivo per "Intervento Foro

Boario e Tre Valloni via Largo Foro Boario mitigazione del

rischio idrogeologico del territorio comunale Foro Boario e

Tre Valloni", per l'importo complessivo di € 2.000.000,00 di

cui € 1.324.242,38 per lavori (ovvero € 1.294.240,54 per la-

vori ed € 30.001,84 per oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso) ed € 675.757,62 per somme a disposizione dell'ammi-

nistrazione;

- con Determina a contrarre del Settore 3 R.G. n. 936 del

19/12/2022 è stata indetta procedura aperta di affidamento del

contratto per il "Intervento Foro Boario e Tre Valloni via

Largo Foro Boario mitigazione del rischio idrogeologico del

territorio comunale Foro Boario e Tre Valloni", ai sensi

dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica

ai sensi dell'articolo 58 del D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95 del D. Lgs. n. 50/2016;

- in data 19/12/2022 è stata indetta procedura di gara con pubblicazione degli atti di gara sull'albo pretorio on-line del Comune di Caiazzo;

- la procedura aperta di cui sopra è stata pubblica sul BURC del 19 dicembre 2022 n. 148, sulla Gazzetta aste e Appalti pubblici il 20 dicembre 2022 e sul Corriere del Mezzogiorno il 20 dicembre 2022 e sull'albo pretorio il 20/12/2022;

- il termine ultimo per la presentazione dei plichi telematici è stato fissato per il 07/02/2023 ore 23:00;

- con determina del Settore n. 3 R.G. n. 126 del 10/02/2023 è stata nominata apposita Commissione di gara;

- con determina Settore 3 R.G. n. 312 del 07/04/2023, si è provveduto, tra l'altro, ad approvare e rendere esecutivi i verbali di gara nn. 1, 2, 3 e 4, ad approvare la graduatoria di merito e la proposta di aggiudicazione in favore del primo classificato;

- con determina Settore n. 3 Tecnico e Politiche del Territorio R.G. n. 479 del 12/06/2023 si è provveduto a certificare l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, approvando le risultanze della verifica dei requisiti della ditta Building &

Design 2008 srl, con sede legale in omissis , alla

omissis , C.F. e P.IVA n. omissis effettuata dal

Settore 3 Tecnico e Politiche del Territorio, e pertanto ai

sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l'appalto è

stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa e

contraente, alle condizioni di seguito descritte;

- sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a com-

provare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria del ci-

tato contraente;

- ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , la

"Finanziaria Romana S.p.A." con sede legale in omissis

omissis si è costituita fideiussore con polizza n°

omissis , in atti, nell'interesse del contraente ed a

favore della Stazione appaltante Comune di Caiazzo, agli ef-

fetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte

dal contraente in dipendenza della esecuzione dei lavori og-

getto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria, il

fideiussore "Finanziaria Romana S.p.A." con sede legale in via

omissis , si riterrà obbligato in solido con il

contraente fino all'approvazione del certificato di collau-

do/regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligan-

dosi espressamente a versare l'importo della garanzia su

semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza

alcuna riserva;

- l'importo garantito ai sensi del precedente punto è ridotto

del 50% e di un ulteriore 20% dell'importo contrattuale, così

come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016,

poiché il contraente ha prodotto le seguenti certificazioni:

1. certificazione sistema di gestione ambientale ai sensi

della norma ISO14001:2015, Certificato N. omissis - ri-

lasciato il omissis da omissis e con

validità fino al omissis

2. certificazione sistema di gestione per la qualità ai sensi

della norma UNI EN ISO9001:2015, certificato N°

omissis rilasciato il 06/10/2021 da UNITED RE-

GISTRAROF SYSTEM e con validità fino al 05/10/2024.

TUTTO CIÒ PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ra-

tificano la precedente narrativa, che dichiarano parte inte-

grante e sostanziale del presente contratto, convengono e

stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il Comune di Caiazzo affida al contraente l'appalto rela-

tivo alla progettazione esecutiva ed esecuzione del "Inter-

vento Foro Boario e Tre Valloni via Largo Foro Boario miti-

gazione del rischio idrogeologico del territorio comunale Foro

Boario e Tre Valloni" da eseguirsi in Caiazzo (CE).

2. Il contraente si obbliga ad eseguire detti servizi e lavori

alle condizioni previste nel presente contratto e relativi

allegati, oltre che negli altri documenti facenti parte della

documentazione posta a base di gara, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e al D.M. 49/2018, nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 avente ad oggetto il "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109".

3. Sarà cura del Responsabile del settore 3 procedere alle attività di verifica e validazione della progettazione esecutiva.

4. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è 95486367B2;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è B77H22001010001.

Art. 2 - Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro **€ 1.291.850,25** (unmilione duecentonovantunoottocentocinquantamila/25) oltre oneri ed IVA di legge, di cui:

a. € 32.320,00 (trentaduemilatrecentoventi/00) oltre oneri previdenziali ed IVA di legge relativi al servizio di progettazione esecutiva;

b. € 1.291.850,25 (unmilione duecentonovantunomilaottocentocinquanta/25) oltre IVA di legge, relativi alle lavorazioni da

eseguire, comprensivi di costi per la sicurezza pari ad €
30.001,84 (trentamilauno/84).

2. Il contratto è stipulato *a misura*.

3. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta del contraente, rimane fisso ed invariabile.

4. Non si potrà procedere alla revisione dei prezzi, e le modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia consentite sono esclusivamente quelle riportate nell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

5. Sono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, il quadro economico e l'elenco prezzi approvato.

Art. 3 - Consegna dei lavori

1. La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata non oltre *quarantacinque* giorni dalla data di stipula del contratto.

2. Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso al contraente il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora il contraente non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure di fis-

sare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e il contraente sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, il contraente può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, il contraente ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti stabiliti dal capitolato speciale d'appalto e comunque in misura non superiore a quanto stabilito dall'articolo 5, commi 12 e 13 del D.M. 49/2018. Ove l'istanza di recesso del contraente non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo articolo 5, comma 14 del D.M. 49/2018.

4. Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, il contraente avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi e nei modi contemplati nella normativa vigente. Nei casi di

consegna d'urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che il contraente deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

5. Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. La consegna parziale dei lavori è disposta a motivo della natura delle opere da eseguire, ovvero, di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso, si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.

6. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Art. 4 - Programma di esecuzione dei lavori

In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori, si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura del contraente in coerenza con il cronoprogramma predisposto in fase di progettazione esecutiva, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, da presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 1 lettera f) del d.m. 49/2018.

Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.

Art. 5 - Controlli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento la stazione appaltante nominerà un direttore dei lavori.

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

3. Il direttore dei lavori interloquisce in via esclusiva con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei

contratti e dalle relative norme attuative, in particolare:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte del contraente e del subappaltatore (se presente) della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte del contraente, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. Il contraente collaborerà attivamente con il direttore dei lavori in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

Art. 6 - Contabilizzazione dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti e degli articoli 13 e 14 del d.m. 49/2018, gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilità dei lavori sarà effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
a. il giornale dei lavori;

b. i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;

c. il registro di contabilità;

d. il sommario del registro di contabilità;

e. gli stati d'avanzamento dei lavori (S.A.L.);

f. i certificati per il pagamento delle rate di acconto (emessi dal RUP);

g. il conto finale dei lavori e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori dovrà verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curerà che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dal contraente o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

5. Il contraente sarà invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e dovrà firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori potrà procedere alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, qualora di grandi dimensioni, potranno essere compilati in sede se-

parata. Tali disegni, dovranno essere firmati dal contraente o da un suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si potranno tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Art. 7 -Modifiche del contratto

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante e potranno essere attuate unicamente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016.

2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre al contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del

quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso, nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

Art. 8 -Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con il contraente per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. n.50/2016;

b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per

l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una

consistente duplicazione dei costi, siano state superate le

soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non "sostanziali" sono state

superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione ag-

giudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di

omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o

in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione,

sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e

b) dell'articolo 106;

c) il contraente si trovi in una delle situazioni di esclu-

sione di cui all'articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016, e

avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di

appalto;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in consi-

derazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai

trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'U-

nione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258

TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha

facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla pre-

venzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni

obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del

d.lgs. n.81/2008;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

La stazione appaltante dovrà risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti del contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016.

Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invierà al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al contraente. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le pre-

dette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del contraente rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegnerà un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il contraente dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'indebitamento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nei casi

di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, il contraente dovrà provvedere al ri-piegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando al contraente i relativi oneri e spese. Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata al contraente nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In contraddittorio fra la Direzione lavori e il contraente o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice dei contratti, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione

straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal d.lgs. 50/2016 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante dovrà recedere dal contratto.

Art. 9 - Anticipazione e Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione, da corrispondere al contraente entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori nel rispetto delle modalità rubricate nel predetto art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al pro-

gressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione

appaltante. Il contraente decade dall'anticipazione, con ob-

bligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede,

per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. Il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla

registrazione di tutti i fatti producenti spesa contempora-

neamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare

gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato di

seguito, ai fini dell'emissione dei certificati per il paga-

mento degli acconti da parte del RUP.

4. Il contraente avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso

d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso

d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro

250.000,00.

5. La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche attra-

verso strumenti informatici, il documento unico di regolarità

contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al

rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai

sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di

inadempienza contributiva risultante dal documento unico di

regolarità contributiva relativo a personale dipendente del

contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di

subappalti e cottimi (se presenti), impiegato nell'esecuzione

del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il contraente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

7. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di a-

vanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016. 9. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro sessanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione.

10. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Art. 10 - Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità

dei flussi finanziari

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Caserta della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena traccia-

bilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. A tal fine, il contraente dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" ai pagamenti nell'ambito della presente commessa pubblica è il seguente: conto corrente aperto presso omissis - omissis omissis ed al contempo evidenzia che la persona delegata ad operare su tale conto è il sig omissis omissis ome sopra identificato.

Art. 11 - Termine per l'esecuzione - Penali

1. Il contraente si impegna a terminare la progettazione esecutiva dei lavori entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna del servizio di progettazione.

2. Il contraente dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni quindici dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo. Il contraente è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

3. Il contraente dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate

entro il termine di giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il contraente dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

4. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di Euro 1/1000 (1*ogni mille) calcolata nella misura stabilita dall'articolo 113-bis del Codice dei contratti, dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente nel limite massimo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Art. 12 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa

dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento del contraente, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al contraente negli altri casi. Le contestazioni del contraente in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora il contraente non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne

espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo

il responsabile del procedimento ne dà avviso all'ANAC.

4. Nel caso la stazione appaltante disponga sospensioni totali

o parziali dei lavori per cause diverse da quelle di cui ai

commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 l'esecutore

potrà essere risarcito sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ot-

terranno sottraendo all'importo contrattuale l'utile di im-

presa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella

misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la per-

centuale del 6,5 per cento. Tale risultato andrà diviso per il

tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione

e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento

quantificato sulla base del criterio di cui alla presente

lettera;

b) la lesione dell'utile sarà riconosciuta coincidente con la

ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari

agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231

computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata

alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente

corrisposte saranno riferiti rispettivamente al valore reale,

all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in can-

tiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

5. Il contraente che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale (almeno *quarantacinque giorni*). La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

6. Il contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza del contraente, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza

contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed il contraente, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

7. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dal contraente ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

8. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, il contraente può chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalità previste dall'articolo 107 comma 6 del d.lgs. n.50/2016.

Art. 13 - Danni da forza maggiore e sinistri

1. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti di seguito consentiti dal presente contratto:

-Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

-Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può

avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori

redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo.

-Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno

abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle

quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 14 - Garanzia e copertura assicurativa

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente

contratto, il contraente ha prestato la garanzia definitiva di

cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, richiamata in premessa,

per l'importo di Euro 50.382,00 (euro cinquantamilatrecento-

ottantadue/00). Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7

del richiamato decreto, il contraente ha fruito del beneficio

della riduzione del 50% e dell'ulteriore 20% dell'importo

garantito come meglio specificato in premessa.

2. Nel caso si verificano inadempimenti contrattuali ad opera

del contraente, la Stazione appaltante incamererà in tutto od

in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo re-

stando che il contraente stesso dovrà provvedere, ove non sia

attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua

ricostituzione entro dieci giorni dalla richiesta del Re-

sponsabile del procedimento.

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura del-

l'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%

(settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito.

4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione come indicato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

5. È a carico del contraente la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Pertanto, il contraente a tal fine ha attivato, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e secondo le modalità in esso riportate, per un importo pari all'importo del contratto stesso, con la **ITALIANA ASSICURAZIONI** polizza n. omissis emessa in data omissis con scadenza il omissis

Art. 15 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante. Si ricorda che il prefato articolo dispone, a pena di nullità:

- che il contratto non può essere ceduto;
- il divieto di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto,

nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

2. Il contraente del contratto può affidare in subappalto opere o lavori previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016.

3. Ai sensi dell'art. 105, comma 19, del d.lgs. 50/2016, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

4. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo quanto previsto dall'art.105 comma 13. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e con-

tributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.

5. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 16 - Piani di sicurezza

1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

Art. 17 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. Il contraente è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge

68/1999.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 18 - Specifiche modalità e termini di collaudo

1. Il contratto pubblico è soggetto a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e dei patti contrattuali.

2. Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare

complessità dell'opera da collaudare, previsti dal Codice dei

contratti, in cui il termine può essere elevato sino ad un

anno.

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dal-

l'articolo 102 comma 2 del d.lgs. 50/2016, non ritenga ne-

cessario conferire l'incarico di collaudo, si darà luogo ad un

certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato

di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è

confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre

mesi dalla ultimazione dei lavori.

4. Il contraente, a propria cura e spesa, metterà a disposi-

zione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera

necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplo-

razioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto ne-

cessario al collaudo statico.

5. Rimarrà a cura e carico del contraente quanto occorre per

ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate

nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali obbli-

ghi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto

d'ufficio, in danno all'inadempiente, deducendo la spesa dal

residuo credito del contraente.

7. Sono ad esclusivo carico del contraente le spese di visita

del personale della stazione appaltante per accertare la in-

tervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo

di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo

rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali

spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare.

8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione,

difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è

stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt.

226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010.

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua ac-

cettazione anche al contraente, il quale deve firmarlo nel

termine di venti giorni. All'atto della firma egli può ag-

giungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle

operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate

e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce

al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte

dal contraente al certificato di collaudo, formulando le

proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che

ritiene opportuno di eseguire.

Art. 19 - Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per

effetto del presente contratto sarà risolta mediante accordo

bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016. Le parti,

in caso di mancato accordo bonario, possono instaurare un

contenzioso giudiziario nei termini di legge presso il com-

petente Foro di Santa Maria Capua Vetere.

Art. 20 - Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016,

il contraente si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

2. L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, notizie, dati di cui venga a conoscenza in ragione dell'incarico affidatogli, ed a farne un uso esclusivo ai fini dell'espletamento dello stesso. L'eventuale violazione di tale obbligazione configura un'ipotesi di risoluzione espressa del presente atto.

Art. 21 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. È obbligo della Stazione Appaltante, in caso di emersione di elementi interdittivi, di recedere dal contratto, ovvero revocare eventuali autorizzazioni e/o concessioni avvenute successivamente alla stipula dello stesso contratto.

Art. 22 - Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico del contraente.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro 1.754.775,02, oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633.

3. Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

4. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

5. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore, ed il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non espressamente previsto dai documenti di gara allegati.

6. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione con efficacia, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 23 - Clausola di Manleva

1. L'Appaltatore terrà il Comune di Caiazzo sollevato e in-

denne da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto. L'Appaltatore dovrà, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti necessari ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con particolare attenzione all'eventuale presenza di sottoservizi interferenti e agli eventuali danni che possano derivare agli stessi.

2. Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni di cui al presente articolo rimarranno a totale carico dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Art. 24 - Proprietà dei documenti

1. Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà del Comune di Caiazzo.

2. L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto del Comune di Caiazzo in merito all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le proprie esigenze. L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta documentazione che dovrà avvenire sia in forma cartacea nel numero di copie occorrenti che in formato digitale. L'Appal-

tatore si impegna a tenere indenne il Comune di Caiazzo da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da Terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

Art. 25 - Allegati

1. Fanno parte integrante del presente contratto tutti i documenti richiamanti dallo stesso, i documenti non materialmente allegati che rimangono conservati agli atti della Stazione Appaltante e tutti gli elaborati progettuali per la fase di progettazione esecutiva che verranno presentati e approvati successivamente, previa verifica e validazione prima dell'inizio dei lavori, ed in particolare:

- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- il computo metrico estimativo;
- il quadro tecnico economico;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il cronoprogramma;
- i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008.

2. Fanno altresì parte del presente contratto i seguenti documenti le polizze di garanzia con relative certificazioni in merito alle riduzioni previste ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Richiestone, io Segretario Comunale rogante, ho ricevuto il

presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, dattiloscritto da persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti elettronici, su n. 41 (quarantuno) fogli resi legali a video, del quale ho dato lettura alle parti che, dopo avermi dispensato dalla lettura dei documenti integranti il contratto che pure dichiarano di conoscere ed accettare senza riserve, lo dichiarano integralmente conforme alla loro volontà, lo approvano ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale.

In presenza delle parti io Segretario Comunale rogante, dopo aver verificato i certificati di firma utilizzati, di cui attesto la validità, appongo personalmente la mia firma digitale.

COMUNE DI CAIAZZO GEOM. CARMELINA RUSSO

IMPRESA APPALTATRICE SIG. EMILIO CARANO

IL SEGRETARIO ROGANTE DOTT.SSA ANNAMARIA MEROLA

Io Segretario comunale del Comune di Caiazzo, certifico che la presente copia cartacea, su quarantuno facciate, compresa la presente, è conforme all'originale informatico, firmato digitalmente dalle parti e dall'ufficiale rogante e conservato a norma di legge.

Caiazzo, li 2 agosto 2023